

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARFE e CACCHIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1976

Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 290,  
riguardante l'Istituto di studi verdiani di Parma

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone all'approvazione del Parlamento è inteso ad adeguare l'Istituto di studi verdiani di Parma alle mutate condizioni oggettive rispetto al tempo della sua istituzione, avvenuta con legge 26 febbraio 1963, numero 290.

1. — La legge predetta fissava, nell'articolo 3, la composizione del Consiglio di amministrazione con i rappresentanti, fra gli altri, degli enti locali (Comune e Provincia) di Parma. A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, emerge la necessità di comprendere nel Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Regione Emilia-Romagna. Al fine, però, di snellire il Consiglio di amministrazione nella sua composizione numerica e nella partecipazione di enti che l'esperienza ha dimostrato meno direttamente interessati o utili alla vita dell'Istituto, il disegno di legge modifica la composizione in questione con l'esclusione dei rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo e dell'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione e con la facoltà di affidare la rappresentanza del Conservatorio di musica di Parma o al presidente o al direttore, secon-

do l'opportunità di acquisire o meno al Consiglio stesso il contributo di una competenza tecnica. A questa medesima finalità tende la sostituzione di un « componente della famiglia Verdi » con un cultore di musicologia da essa designato o, in difetto, designato dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

2. — L'articolo 6 della legge istitutiva lascia imprecisata la modalità della nomina del direttore dell'Istituto successiva a quella disposta per la prima applicazione della legge stessa. È opportuno invece stabilire che la nomina deve essere fatta per la normale via del concorso pubblico a carattere nazionale, in considerazione del grado e della stabilità conferiti con la nomina medesima. Si attribuisce perciò allo stesso Consiglio di amministrazione il compito di deliberare il concorso, di bandirlo ed esperirlo in ogni sua fase, fino alla designazione del vincitore. Ma poiché la nomina di questo resta di competenza del Ministro per i beni culturali ed ambientali, si prevede il previo accordo dell'organo vigilante sulle modalità del concorso, affinché sia garantita la corrispondenza di esse alle norme generali vigenti sul piano nazionale per analoghi livelli di funzioni.

3. — Infine, l'articolo 8 della legge istituita assegnava per il finanziamento dell'Istituto un contributo annuo di lire 30 milioni, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Nel corso dei 12 anni trascorsi da allora, da un lato il regolare attuarsi e il progressivo espandersi delle attività dell'Istituto, dall'altro la graduale lievitazione dei costi e la inesorabile svalutazione monetaria hanno notevolmente ridotto il margine d'iniziativa dell'Istituto in palese contrasto con l'aumentata richiesta delle sue prestazioni, le quali sono ormai alla paralisi nell'irrigidimento di un bilancio assorbito quasi totalmente dalle spese correnti di ordinaria amministrazione, pur essendo rimasto l'esiguo organico del personale al di sotto del numero di posti previsto dal regolamento a suo tempo approvato dai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

Alla dotazione finanziaria annua stabilita dalla legge del 1963, l'esperienza di 12 anni ha dimostrato l'impossibilità di aggiungere sostanziali contributi da parte di altri enti, nonostante ogni buona disposizione. E se alcune iniziative di maggior impegno l'Istituto ha potuto assumere e portare a compimento, lo si deve alla concessione di contributi straordinari da parte delle Direzioni generali delle Accademie e Biblioteche; contributi purtroppo venuti a cessare quando è mancata da parte dell'Istituto la disponibilità di bilancio occorrente come supporto al contributo ministeriale, per il finanziamento dei progetti straordinari. Così che, alla data odierna, l'Istituto si trova con un grave arretrato nei propri impegni di pubblicazione del Bollettino « Verdi », degli « Atti » di convegni e congressi, del Carteggio verdiano eccetera, già pronti per la stampa.

Che l'Istituto di studi verdiani meriti di essere sottratto a una simile situazione negativa, può essere facilmente dimostrato da una sia pur sommaria considerazione e valutazione (anche comparativa con istituti similari) dell'azione svolta nei suoi dodici anni di vita e della lusinghiera collocazione raggiunta nel novero delle istituzioni culturali a livello nazionale ed internazionale.

L'Istituto ha dimostrato di saper rispondere alle finalità assegnategli, come centro

di ricerche, studi, documentazioni sull'opera di Giuseppe Verdi, validamente contribuendo a meglio diffonderne la conoscenza (a convalida dell'inesausto spontaneo successo delle rappresentanze teatrali) nel più alto, adeguato, esigente livello degli studi musicologici.

L'Istituto ha costituito dal nulla e continua, secondo le possibilità, ad incrementare una Biblioteca specializzata e un Archivio storico, i quali raccolgono rispettivamente quanto si è pubblicato e si continua a pubblicare in tutto il mondo nel campo degli studi musicologici, storici e critici su Giuseppe Verdi e i testi stampati o manoscritti, in originale o in riproduzione (copie fotostatiche, fotografie, microfilm, eccetera), relativi alla sua immensa e geniale creatività musicale e alla copiosissima corrispondenza che l'ha accompagnata e ne costituisce oggi preziosa documentazione.

L'Istituto ha promosso e attuato iniziative di nuovi studi e approfondite ricerche in Italia e all'estero, sia con varie pubblicazioni isolate o periodiche, fra le quali il Bollettino « Verdi » a carattere monografico per le principali opere del Maestro (pubblicati fino ad oggi 8 volumi, per complessive 6.500 pagine circa) e i « Quaderni » di cui sono stati pubblicati 4 numeri; sia con l'organizzazione dei congressi internazionali — a Venezia (1966), a Verona, Parma, Busseto (1969), a Milano (1972), a Torino (1973), a Chicago (1974) — ai quali hanno preso parte i maggiori competenti di ogni Paese (critici, storici, musicologi, musicisti, docenti, eccetera) con importanti contributi, che sono stati (o, per l'ultimo dei citati congressi, attendono d'essere) pubblicati nei rispettivi volumi degli « Atti ». Altrettanto dicasi per numerosi convegni, tavole rotonde, incontri, dedicati ad argomenti affini o interdisciplinari (per esempio su Verdi e Schiller).

Per assicurare la continuazione — e al momento attuale di stasi si dovrebbe meglio dire: la riattivazione — di questa complessa e delicata attività, nella considerazione anche dei riflessi che essa ha sul buon nome degli studi italiani, l'articolo 3 del disegno di legge da noi presentato eleva a lire 100.000.000 (centomilioni) il contributo già stabilito a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, con la quale è stato istituito in Parma l'Istituto di studi verdiani, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto nel modo che segue:

- presidente;
- un rappresentante della Regione Emilia e Romagna;
- sindaco di Parma;
- sindaco di Busseto;
- presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;
- rettore dell'Università di Parma;
- presidente o direttore del Conservatorio di musica di Parma;
- presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;
- un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- un cultore di musicologia designato dalla famiglia Carrara Verdi oppure, in difetto, dall'Accademia di Santa Cecilia ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha un direttore nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali a seguito di concorso nazionale bandito ed esperito dall'Istituto di studi verdiani con deliberazioni del Consiglio di amministrazione e con le modalità che saranno di volta in volta previamente concordate col Ministero per i beni culturali e ambientali ».

## Art. 3.

L'articolo 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'onere di cui al precedente comma per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».